



APPENDICE_Allegato 2

CIG: 8882704F37

1 PREMESSE

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice) previste per le procedure di affidamento diretto alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2020, dal DPR n. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle disposizioni di cui alla Legge n. 77/2021

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale di E-procurement.

Per quanto riportato negli atti di gara si precisa che:

- 1) per Portale/ si intende il Portale di E-procurement di Turismo Torino e Provincia raggiungibile all'indirizzo <https://turismotorino.acquistitelematici.it>
- 2) per offerta telematica / offerta si intende il preventivo offerta inviato attraverso il Portale comprensivo della documentazione amministrativa, della proposta tecnica e della proposta economica

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara.

La documentazione di gara è elencata nell'ambito del documento "Richiesta preventivi".

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito <https://turismotorino.acquistitelematici.it> entro i termini riportati sullo stesso Portale. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste presentate secondo le tempistiche indicate nel documento "Richiesta preventivi"

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara comprese le comunicazioni relative al soccorso istruttorio, quelle di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 - saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



- ✓ il Portale di E-procurement disponibile all'indirizzo <https://turismotorino.acquistitelematici.it>
- ✓ il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO ovvero acquisito d'ufficio da pubblici elenchi.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Vedasi documento "Richiesta preventivi" _Art.1- Art.3

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Vedasi documento "Richiesta preventivi" _Art.2

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara



sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615ter del Codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Trova applicazione quanto previsto nel bando tipo ANAC n. 1/2017.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ciascun operatore economico deve considerare l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:

In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci; *in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza.*

In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.

In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di lancio della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80, comma 3, del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nel ultimo anno antecedente la data di lancio della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della RDO.



Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR n. 445/2000" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dagli atti di gara.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente (in forma singola o associata) conferma la validità delle dichiarazioni presentate in fase di registrazione al portale di E-procurement di Turismo Torino e Provincia o in fase di partecipazione alla presente procedura mediante le apposite autocertificazioni.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionali

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1., lett. a)**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1. lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che intende far ricorso all'avvalimento deve allegare - nell'ambito della "Busta Amministrativa":

- dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dallo stesso, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. n. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali.



Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, e dalla Legge 77/2021, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c).

Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - **ove ammesso e nei limiti di legge** dichiarare nell'ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare.

10. GARANZIE

10.1. Garanzia provvisoria

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

10.2. Garanzia definitiva

Non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva, essendo la società aggiudicataria un operatore economico di comprovata solidità e riservandosi la stazione Appaltante di richiedere eventuali penali.



11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica richieste, debitamente firmata digitalmente o mediante firma autografa, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente tramite risposta alla RDO entro il termine perentorio del **13/09/2021 ore 13:00**, ivi indicato.

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dal sistema di e-procurement di Turismo Torino e Provincia e le condizioni stabilite negli atti di gara.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

L'operatore economico è responsabile della mancata o tardiva ricezione dell'offerta nei termini fissati dagli atti di gara, fatta eccezione per l'ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dalla stazione appaltante; in particolare, ricadono nella responsabilità esclusiva del concorrente il malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati dallo stesso (PC, browser, software, firma digitale, modem, impianto dati, energia elettrica, etc...), la difficoltà di connessione e trasmissione dati e lentezza dei collegamenti utilizzati dal concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si precisa, inoltre, che qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n. 445/2000 e al D.Lgs. n. 82/2005 – ai fini dell'ammissione alla procedura, la proposta tecnica e la proposta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **preferibilmente** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro;
- la sottoscrizione mediante firma digitale **non richiede l'allegazione della copia del documento di identità del dichiarante;**
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata o mediante firma autografa con l'obbligo di allegare il documento d'identità del legale rappresentante o di un suo procuratore
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;**
- **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**
- il mancato rispetto delle prescrizioni previste dagli atti di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
- in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Tale rinuncia non comporta la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di un giorno perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della Busta Amministrativa vanno inseriti i documenti indicati nella sezione "Presentazione preventivi offerta" così come indicato al punto 4.1 del documento Richiesta di Preventivi

Si precisa quanto segue a pena di esclusione:

- la partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7.
- con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni degli atti di gara.

In caso di subappalto, si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 9.

Si precisa altresì quanto segue:

Per RTI/consorzi/agggregazione di imprese/GEIE:

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; in caso di raggruppamenti verticali, ove ammessi, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le prestazioni oggetto di affidamento (individuate al precedente articolo 3) eseguite da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato (si ricorda che la prestazione principale deve essere svolta dall'operatore mandatario); nel caso in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale o una prestazione secondaria (ipotesi di ATI mista) ove ammesso, dichiarazione relativa alle percentuali di prestazioni rese, per ciascuna prestazione, dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato.

Per i consorzi stabili

- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorzio designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali



concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le quote di partecipazione dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a



norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Si precisa altresì quanto segue:

- Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente o mediante firma autografa (unitamente alla presentazione del documento del Legale Rappresentante o di un suo procuratore):
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA

All'interno della Busta Tecnica vanno inseriti i documenti indicati nella sezione "Presentazione preventivi offerta" così come indicato al punto 4.2 del documento Richiesta di Preventivi

Fermo restando quanto previsto dal documento "Richiesta preventivi", si precisa, altresì, che la proposta tecnica– ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente o tramite firma autografa (unitamente al documento d'identità del Legale rappresentante o da un suo procuratore) **a pena di esclusione:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la proposta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
 - **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata alla proposta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente o mediante firma autografa con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA

All'interno della Busta Economica vanno inseriti i documenti indicati nella sezione "Presentazione preventivo offerta" così come indicato al punto 4.3 del documento Richiesta di Preventivi

Nell'ambito dello specifico passaggio con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve a **pena di esclusione** inserire:

- il file relativo alla propria offerta economica, preferibilmente utilizzando il fac simile (Allegato 6)

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve a **pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente o tramite firma autografa (corredata dal documento d'identità del legale rappresentante) dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, a **pena di esclusione** che l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente o mediante firma autografa dal legale rappresentante:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.



Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo / importi a base d'asta

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Vedasi documento "Richiesta preventivi", Art.6

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La presente procedura viene condotta, mediante procedura da espletarsi sul portale di e-procurement di Turismo Torino e Provincia Scrl al link: <https://turismotorino.acquistitelematici.it>

L'apertura delle offerte per la verifica della congruità della documentazione Amministrativa e la completezza della Documentazione Tecnica avverrà il giorno **14/09/2021 alle ore 10.30**

Trattandosi di **procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano l'affidamento in parola, **la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.**

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione del portale di E-procurement, di seguito sinteticamente riportato:

- apertura delle buste relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti
- verifica della completezza della documentazione a cura del RUP;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara a cura del RUP;
- attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al è precedente articolo 14 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass (se attivato), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE

Vedasi documento "Richiesta preventivi", Art.6.

19. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di affidamento prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione.

Le valutazioni delle offerte tecniche verranno espletate secondo le modalità previste nel documento "Richieste di Preventivi", Art.6 secondo le modalità sinteticamente di seguito riportate:



- Valutazione delle offerte tecniche così come indicato nel documento “Richiesta di preventivo” con assegnazione dei relativi punteggi
- Apertura delle buste economiche e assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità indicate nel documento “Richiesta di Preventivi”
- Definizione del punteggio complessivo e proposta di aggiudicazione

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni preventivo che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente basso.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione non costituirà vincolo alcuno per la Stazione Appaltante che potrà anche non procedere all'aggiudicazione definitiva e alla conseguente sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione si avvale, in ogni caso, della facoltà di non aggiudicare.

Turismo Torino e Provincia, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o alcuna offerta ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto, si avvale della facoltà di non procedere alla successiva fase di negoziazione ovvero, invece, a propria discrezione, di procedere comunque alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ove ne sussistano i presupposti.

In presenza di una sola offerta valida, Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. si riserva fin d'ora la facoltà di procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà **ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara solo nei confronti dell'aggiudicatario**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6 ter D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **attraverso l'uso del sistema AVCPass**. Pertanto verrà richiesto **OBBLIGATORIAMENTE**, a pena esclusione, all'aggiudicatario provvisorio di fornire **l'originale PassOE** registrandosi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC **www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass**, nella sezione Servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, in caso di accertato malfunzionamento del sistema AVCPass, al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti di partecipazione mediante richiesta scritta ai concorrenti ed agli enti preposti.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di chiedere ulteriori atti o documenti a comprova dei requisiti dichiarati.

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero nel caso in cui dalla verifica dei requisiti non si abbia la conferma di quanto dichiarato in sede di gara, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara previa segnalazione all'ANAC ed alla Procura della Repubblica.

Terminato positivamente il controllo dei requisiti, la Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare definitivamente la gara.



La Stazione Appaltante si riserva di procedere con l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016, sulla base delle autocertificazioni rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al portale di E-procurement o in fase di partecipazione alla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante procederà alla decadenza dall'affidamento e alla segnalazione all'ANAC, nonché ad individuare un nuovo affidatario utilizzando eventualmente i preventivi acquisiti.

Si provvederà, inoltre, a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto tra cui:

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010; (Bozza Contratto All.3)
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010; (Bozza Contratto All.3)
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo ove previsto;
- Spese contrattuali (versamento dell'imposta di bollo).

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80, co. 12, del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà secondo i tempi indicati nella Legge 77/2021.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Vedasi documento "Richiesta preventive, Art. 10



23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli offerenti autorizzano TURISMO TORINO E PROVINCIA, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura di gara.

L'Appaltatore autorizza altresì TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l., ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, al trattamento dei propri dati personali ai fini e della corretta esecuzione del presente contratto.

Il Responsabile del Procedimento

Antonella D'Amore